

STATUTO

TITOLO I - DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPI, DURATA

Art. 1

1. E' costituita un'associazione sportiva dilettantistica senza scopo di lucro denominata "Oxygene Associazione Sportiva Dilettantistica" (di seguito definita come "Associazione").

1.1 L'Associazione è apolitica, apartitica e aconfessionale.

1.2 L'Associazione ha sede legale e sociale a Roma,

1.3 Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli Statuti/Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell'ente di promozione sportiva cui l'associazione si affilia con delibera del Consiglio Direttivo

1.4 L'Associazione potrà istituire sedi secondarie, nonché sezioni staccate, in Italia o all'estero, destinate anche a Basi Nautiche.

1.5 Le sedi secondarie e le sezioni staccate sono istituite e/o trasferite con delibera del Consiglio Direttivo; tali delibere saranno pienamente valide ed efficaci e perderanno efficacia ove sia manifestato contrario avviso da parte della maggioranza dei Soci nella prima Assemblea utile.

Art. 2

2. L'associazione è a carattere volontario e democratico la cui attività, fondata su partecipazione, solidarietà, pluralismo e senza fini di lucro, è indirizzata al soddisfacimento di interessi collettivi. La finalità dell'associazione è quella di porre in comunicazione l'attività sportiva in genere, aspetto fondamentale della cultura, ed in particolare la scienza nautica, con tutti gli altri aspetti culturali che costituiscono il

patrimonio comune del nostro vivere civile. L'idea ispiratrice dell'Associazione è quella di considerare lo sport quale aspetto fondamentale della cultura del nostro paese.

L'Associazione si propone i seguenti scopi:

- a) la promozione, diffusione e conoscenza delle attività sportive in genere ed in particolare dello sport della vela, la partecipazione e l'organizzazione, direttamente o in collaborazione con altri soggetti, di competizioni sportive, attività culturali, ricreative, formative, turistiche e del tempo libero;
- b) l'attività didattica per l'avvicinamento ed il perfezionamento di attività sportive e culturali;
- c) l'istituzione e la gestione di servizi, strutture, impianti, centri estivi ed invernali per le finalità di cui sopra, sportive e culturali e comunque per lo svolgimento delle attività che siano giudicate idonee al raggiungimento degli scopi sociali,
- d) la promozione e partecipazione ad iniziative volte alla tutela ambientale in Italia, con particolare riferimento al patrimonio costiero, marino e fluviale;
- e) la promozione e partecipazione, diretta, per il tramite o in collaborazione con altre associazioni, fondazioni e/o altri soggetti giuridici, ad iniziative volte a finalità di beneficenza;
- f) l'adesione in Italia ed all'estero a competizioni sportive e culturali, l'organizzazione di squadre sportive e la partecipazione a qualsiasi attività che sia giudicata idonea al raggiungimento degli scopi sociali;
- g) l'organizzazione e la promozione di convegni, congressi, tavole rotonde, fiere, meeting, viaggi, corsi di formazione, centri di studio ed addestramento, nei settori sportivo, ricreativo, turistico e culturale; la gestione di corsi di avviamento allo sport, attività motorie e di mantenimento, corsi di formazione e di qualificazione per operatori del

settore sportivo e culturale ed in genere tutte quelle attività che possono arricchire le conoscenze culturali dei soci e consentire loro un migliore utilizzo del tempo libero.

h) la redazione, la presentazione, la pubblicazione e la diffusione di riviste, libri, opuscoli, prontuari, audiovisivi nonché lo sviluppo di software connessi allo sport ed alla cultura in genere;

i) lo svolgimento di attività di studio, promozione e sviluppo di nuove metodologie per il miglioramento delle pratiche sportive, ricreative e culturali;

j) la partecipazione ad altre associazioni od enti, sportivi e/o culturali in genere, o che, comunque, abbiano finalità coerenti con gli scopi di cui alle precedenti lettere;

k) la gestione di bar sociali e l'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di eventi, manifestazioni ed ogni altra occasione di incontro organizzato al fine del perseguimento degli scopi sociali.

l) il compimento di ogni operazione economica e finanziaria, immobiliare e mobiliare ritenuta utile al raggiungimento delle finalità associative.

2.1 Con apposito regolamento saranno disciplinate, se necessario, le attività dell'Associazione.

Art. 3

La durata dell'Associazione è illimitata. Lo scioglimento potrà essere deliberato dall'Assemblea Straordinaria.

TITOLO II - SOCI

Art. 4

4. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche maggiorenni e altre associazioni che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli

4.1 Tutti i soci hanno diritto di voto ed hanno il diritto di frequentare gli ambienti sociali e di usufruire, secondo le norme del regolamento, dei vantaggi che l'associazione offre, di

usare il materiale sociale e di intervenire alle manifestazioni organizzate dall'Associazione.

Art.5

5. Per ottenere l'ammissione come socio, l'aspirante dovrà presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo, od al socio a ciò delegato, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

5.1 I soggetti collettivi che intendano diventare soci del sodalizio dovranno presentare richiesta di adesione firmata dal proprio rappresentante legale.

All'atto dell'accettazione della richiesta da parte dell'Associazione il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio.

5.2 In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 6

6. I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita.

6.1 Le quote o i contributi associativi sono intransmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non rivalutabili.

Art.7

7.. La qualifica di socio è annuale e si perde per recesso, esclusione o a causa di morte

7.1 Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

a) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;

b) che si renda moroso nel versamento del contributo annuale per un periodo superiore a 3 (tre) mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale;

c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;

d) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione

7.2 Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante lettera, ad eccezione del caso previsto alla lettera b) del presente articolo e devono essere motivate.

Il socio interessato dal provvedimento ha 15 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per chiedere la convocazione dell'Assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione.

L'esclusione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi 20 giorni dall'invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo

TITOLO III - ENTRATE, FONDO COMUNE, RENDICONTO

Art.8

8. L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

a) quote e contributi dei soci;

b) quote e contributi per la partecipazione alle attività specifiche promosse dall'Associazione

c) eredità donazioni e legati;

d) contributi dello Stato delle Regioni, di enti locali, di enti e/o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;

- e) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli soci e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricole, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- h) erogazioni liberali dei soci e dei terzi;
- i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- j) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazione anche di natura commerciale.

8.1 Il fondo comune, costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile tra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento.

8.2 E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste.

8.3 In caso di necessità i soci potranno erogare finanziamenti, esclusivamente infruttiferi, con diritto alla restituzione di quanto da loro versato a tale titolo.

Art. 9

L'esercizio sociale va dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico e finanziario da presentare all'Assemblea dei soci. Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato dall'assemblea dei soci entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. In casi particolari dovuti a problematiche

di natura gestionale o organizzativa può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio. Della delibera di approvazione va data pubblicità mediante affissione nella sede sociale.

TITOLO IV - ORGANI SOCIALI

Art. 10

10. Gli organi necessari dell'Associazione sono:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) l'Assemblea dei Soci.

10.1 Le prestazioni e le cariche di tutti i componenti gli organi sociali sono a titolo gratuito ed onorifico, salvo il rimborso delle eventuali spese vive sostenute dal Presidente e dagli altri membri del Consiglio Direttivo nell'espletamento dei compiti assegnati dal presente Statuto e/o di specifici incarichi loro conferiti dal Consiglio Direttivo, nei limiti di quelle spese strettamente strumentali a detti compiti e incarichi, nell'ambito delle disponibilità di bilancio e secondo i principi e criteri eventualmente indicati da apposito regolamento. Il rimborso delle spese deve essere autorizzato dal Consiglio Direttivo o dalla persona a ciò delegata la quale ne darà comunicazione al Consiglio Direttivo.

Ai componenti del Consiglio Direttivo verrà riconosciuto il rimborso di spese eventualmente anticipate per conto dell'Associazione.

10.2 Le cariche sociali sono incompatibili tra loro e non sono cumulabili. Tutte le cariche sociali sono rinnovabili. Con regolamento emanato dall'assemblea ordinaria verranno stabilite le incompatibilità con la carica di Presidente e di membro del Consigli Direttivo.

Art.11

L'Assemblea dei Soci è il massimo organo dell'Associazione. Essa rappresenta la totalità dei Soci e le sue delibere vincolano tutti i Soci anche se assenti o dissenzienti.

L'Assemblea può essere Ordinaria o Straordinaria. La convocazione dell'Assemblea, sia in forma Ordinaria che Straordinaria avviene mediante Avviso di Convocazione affisso nei locali della sede sociale almeno dieci 10giorni prima del giorno fissato per la riunione. Nell'avviso di convocazione, firmato dal Presidente dell'Associazione, devono essere indicati l'Ordine del Giorno, il luogo, la data e l'ora fissati in prima e seconda convocazione. L'avviso di convocazione potrà inoltre essere inviato tramite, telefax e/o e-mail o attraverso la pubblicazione sul giornale dell'associazione..

Art 12

L'Assemblea, sia in forma Ordinaria che Straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto, mentre in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci presenti.

All'Assemblea partecipano tutti i Soci maggiorenni aventi diritto di voto ed in regola con il pagamento delle quote sociali. Ogni Socio ha diritto ad esprimere un singolo voto. Non è ammessa, in nessun caso, la rappresentanza a mezzo delega.

Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione dello statuto e delle relative modifiche, nonché dei regolamenti e della nomina degli organi sociali.

Art. 13

L'Assemblea, sia in forma Ordinaria che Straordinaria, è presieduta dal Presidente dell'Associazione, o, in caso di suo impedimento, dalla persona designata dall'Assemblea.

L'Assemblea elegge il Segretario dell'Assemblea e, ove necessario, due Scrutatori.

L'Assemblea vota per alzata di mano o per appello nominale. Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare da un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea e raccolto nel 'Libro degli Atti dell'Associazione' numerato in ciascun foglio e la cui comunicazione ai soci viene effettuata attraverso l'affissione nella sede sociale delle stesse delibere..

Art. 14

14. L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Presidente almeno una volta l'anno non oltre 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

14.1 Sono compiti dell'Assemblea Ordinaria:

l'approvazione del Bilancio Consuntivo e di quello Preventivo annuali;

l'approvazione dei regolamenti e delle loro modifiche

l'elezione dei membri del Consiglio Direttivo;

l'approvazione annuale della Relazione del Presidente sull'attività svolta dall'Associazione nell'esercizio precedente;

la discussione e l'approvazione di tutti gli argomenti, che non siano di competenza dell'Assemblea Straordinaria, sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

14.2 L'Assemblea Ordinaria delibera in prima e in seconda convocazione a maggioranza dei presenti.

Art. 15

15 L'Assemblea Straordinaria è convocata dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario. Essa deve inoltre essere convocata quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno la metà dei membri del Consiglio Direttivo o da un quarto dei Soci aventi diritto di voto.

15.1 L'Assemblea Straordinaria delibera:

a) sulle modifiche dello Statuto dell'Associazione;

b) sullo scioglimento dell'Associazione;

c) sull'applicazione delle sanzioni disciplinari previste nel presente Statuto.

15.2 L'Assemblea Straordinaria delibera in prima e in seconda convocazione a maggioranza semplice.

Art. 16

16 Il Consiglio Direttivo, eletto dall'Assemblea Ordinaria, è composto dai Soci ed è costituito da un massimo di cinque membri, compreso il Presidente dell'Associazione.

16.1 Il Consiglio Direttivo, ove non vi abbia già provveduto l'Assemblea dei Soci, elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere dell'Associazione.

16.2 Il numero dei componenti il Consiglio Direttivo non può ridursi a meno di cinque: in questo caso si procede alla Convocazione dell'Assemblea dei Soci ed i nuovi eletti rimangono in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo in carica.

16.3 Le riunioni del Consiglio Direttivo sono indette dal Presidente ogni qualvolta esista materia su cui deliberare, oppure su domanda di almeno due dei Consiglieri; esso, nel caso in cui l'associazione si doti del Collegio dei Revisori, deve, essere riunito almeno ogni sei mesi.

16.4 Le modalità di convocazione del Consiglio Direttivo sono le medesime adottate per l'Assemblea; le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o dal Vice Presidente e sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi componenti o, in mancanza di convocazione esse saranno validamente costituite qualora sia presente la totalità dei suoi componenti

16.5 Le delibere del Consiglio sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti.

16.6 Il sistema di votazione può essere palese o a scrutinio segreto. Nelle votazioni palesi, in caso di parità, prevale il voto del Presidente, in quelle segrete la parità comporta il riesame della proposta.

Non è ammessa, in nessun caso, la partecipazione tramite persona delegata.

Art. 17

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione resta in carica per tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Spetta al Consiglio a puro titolo esemplificativo:

- a) curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;
- b) amministrare con oculatezza i beni dell'Associazione e quelli dalla stessa detenuti a qualsiasi titolo;
- c) redigere, applicare e modificare il Regolamento;
- d) stabilire le quote sociali e le eventuali contribuzioni straordinarie per esigenze economiche;
- e) deliberare circa l'ammissione di nuovi Soci e l'esclusione di Soci morosi e sull'applicazione delle relative sanzioni pecuniarie;
- f) redigere i Bilanci Consuntivi e Preventivi annuali;
- g) istituire e/o modificare le sedi delle Basi nautiche, delle eventuali sedi secondarie o sezioni in altre città;
- h) nominare e/o incaricare eventuali collaboratori, consulenti, commissioni tecniche, determinandone il compenso, e conferire deleghe;
- i) compiere tutti gli atti che concorrono al raggiungimento degli scopi sociali e che non siano riservati all'Assemblea o al Presidente.

Art. 18

18. Il Presidente dell'Associazione ha la rappresentanza legale e la firma sociale; viene eletto dal Consiglio Direttivo tra uno dei suoi componenti, dura in carica tre anni e può essere rieletto o rinominato.

18.1 Compiti del Presidente sono:

- a) sovrintendere l'attività sociale, in conformità alle delibere dell'Assemblea;
- b) convocare il Consiglio Direttivo, presiederne le riunioni e firmare le delibere;
- c) firmare i Bilanci Consuntivi e Preventivi da presentare all'Assemblea;

d) redigere la Relazione Annuale sulle attività svolte nell'esercizio precedente; convocare e dichiarare aperte le Assemblee.

18.2 In caso di eccezionale e manifesta urgenza, improrogabilità e necessità, il Presidente può provvedere in materia di competenza del Consiglio Direttivo, informando per le vie brevi almeno un consigliere e salvo sottoporre la decisione alla ratifica del Consiglio stesso nella prima riunione che deve avvenire non oltre venti giorni dall'emissione del provvedimento. In caso di dimissioni del Presidente, lo stesso rimane in carica temporaneamente per l'ordinaria amministrazione e per la convocazione della riunione del Consiglio Direttivo almeno entro sessanta giorni dalle dimissioni.

TITOLO V - SANZIONI DISCIPLINARI

Art. 19

19. Nei confronti dei Soci che tengano una condotta non conforme ai principi ispirativi dell'Associazione, di lealtà e correttezza comportamentale sia sportiva che sociale o civilmente indegna, possono essere adottate le seguenti sanzioni disciplinari:

- a) ammonizione;
- b) deplorazione;
- c) sospensione fino ad un massimo di dodici mesi;
- d) radiazione.

19.1 Le sanzioni disciplinari sono deliberate dal Consiglio Direttivo e devono essere comunicate alla prima Assemblea dei Soci successiva all'applicazione delle stesse. L'Assemblea dei Soci avrà la facoltà di formulare parere contrario all'applicazione della sanzione disciplinare e di deliberare la revoca della medesima. In ogni caso, avverso la sanzione disciplinare disposta con provvedimento del Consiglio Direttivo, il Socio potrà proporre reclamo da depositarsi presso la sede del circolo, entro venti giorni dalla comunicazione dell'applicazione della sanzione.

TITOLO VI- CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 20

Ogni controversia tra soci o tra questi e l'associazione e/o i suoi Organi sociali, inerente all'attività dell'associazione, dovrà essere sottoposta, con l'esclusione di ogni altra giurisdizione, al giudizio di tre Arbitri da nominarsi uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o in difetto dal Presidente regionale del C.O.N.I. nella cui Regione si trova la sede dell'Associazione. Gli Arbitri decideranno secondo equità e senza formalità di procedura con lodo non impugnabile. Il mancato rispetto di questa clausola costituisce illecito disciplinare.

TITOLO VII – SCIoglimento-DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 21

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, deliberato dall'Assemblea Straordinaria e con nomina di uno o più Liquidatori, il fondo comune deve essere devoluto ad Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva, e comunque per finalità di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23/12/96, n. 662, fatta salva, in ogni caso, una diversa destinazione imposta dalla Legge.

Art. 22

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, si osservano, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile le disposizioni di Legge e, se applicabili, le norme stabilite dal C.O.N.I..